

## **INTRODUZIONE**

L'ipotesi scientifica di cui al terzo contratto introduce una ulteriore distinzione concettuale fra contratti dell'imprenditore e contratti fra imprenditori, prefigurando una ulteriore elaborazione dogmatica di certa dottrina all'interno del diritto privato e del diritto civile.

Ponendo l'attenzione del giurista d'impresa verso nuove forme di collaborazione e di tutela da prefigurare nei confronti di numerosi nuovi attori, del moderno mondo degli affari giuridici economici, tale ipotesi concettuale funge da innovativo paradigma del sostrato di norme rinvenute nella legislazione speciale di settore e su tutte le leggi sulla subfornitura e sui ritardi pagamento; le quali anni addietro introdussero specifiche forme di tutela nei riguardi del piccolo imprenditore commerciale rivisto sovente come subfornitore o sub-appaltatore.

Le forme di tutela richieste da questi imprenditori riguardano la pronta risoluzione delle disparità di potere contrattuale di quest'ultimi verso i loro omologhi imprenditori meglio organizzati, i quali alle volte si dimostrano capaci di attuare manifestazioni di abuso e di preponderanza economica a danno dei loro omologhi imprenditori minori.

Tale figura introdotta sotto la nomenclatura del terzo contratto si contraddistingue per avere al proprio fondamento costruttivo la caratteristica di essere duttile e quindi in un prossimo futuro applicabile ulteriormente ad ulteriori ambiti del moderno di diritto e della futura contrattualistica commerciale nel senso più esteso del termine.

Le condotte inique ed abusive in fondo sono la più moderna forma di prevaricazione del moderno imprenditore economico; per siffatte specifiche ragioni la teoria del terzo contratto risulta alquanto suggestiva visto il suo predicato innovativo rivolto alla risoluzione in punto di diritto per relazioni commerciali sperequate, nate da un evidente dislivello nei correlativi rapporti nascenti da contratto e dai loro impari risvolti di tipo obbligatorio.

## ABSTRACT

Questo lavoro nasce dalla curiosità e dalla attenzione che ho rivolto verso nuove figure e categorie del comparto giuridico - economico sviluppatasi nel corso di questi anni in quel particolare settore cruciale che è rappresentato dal diritto dei contratti e della sua nuova impronta di strumento posto a regolamentazione nel moderno mondo degli affari imprenditoriali. Tale settore, infatti, ad oggi più che mai appare in continua evoluzione e trasformazione per via delle innumerevoli innovazioni e modifiche apportate dagli attori economici, che sono oramai a vario titolo i protagonisti di un mondo e di una società sempre più globalizzata ed interagente, ove l'area della moderna contrattualistica fa da palcoscenico o cornice di interazione nei rapporti tra di essi.

Mi proporrò quindi di illustrare con spirito critico e di rivisitazione utilizzando una mia personale metodologia d'indagine, tesa ad enucleare l'importante e peculiare aspetto conoscitivo rilevato dalla dottrina e dagli studiosi del terzo contratto, evidenziando i protagonisti del fenomeno in esame che sono i cosiddetti nominati "imprenditore – forte" e contraente – "imprenditore debole". Nel corso della analisi descrittiva dell'ipotesi terzo contratto si rinverranno le norme disperse che se ne occupano, in particolare all'interno della normativa speciale o settoriale quale la legge sulla sub-fornitura e la disciplina a tutela del consumatore. Ulteriormente metterò in evidenza le situazioni e le disparità di rapporti tra le parti, rinvenibili principalmente nella disciplina dei nuovi contratti appartenenti al genere della moderna contrattualistica imprenditoriale, tra cui i contratti di affiliazione commerciale, i contratti cd. del turismo, i rapporti di agenzia e di mandato qualificato ed il credito al consumo; ma anche il contratto di leasing operativo e quello finanziario, il nuovo diritto dei contratti nell'agire della P.A e degli Enti pubblici in veste di diritto privato quali locazione di immobili e di vendita di immobili di loro proprietà, i contratti di esternalizzazione di servizi (outsourcing) e commissioni di progetti per opere pubbliche sul territorio ad imprese private ed infine i contratti c.d. di engineering. Inizierò con l'analizzare queste relazioni di tipo contrattuale, così come altri contratti alla base di prestazione economiche tra soggetti posti in situazione di disparità in condizioni di partenza. Disparità che a mio parere non si può definire solo di tipo economico ma che presuppone ed include tutta una scala di gradini intermedi caratterizzati da innumerevoli differenziazioni, evidenziabili in tutti quei rapporti che potremmo definire sperequati ed asimmetrici tra le parti. Con riferimento a questa similitudine od endiadi concettuale il

sottoscritto evidenzierà che sia la sperequazione sia la asimmetria si configurano oltre che nelle fasi iniziali anche durante le relazioni commerciali in atto tra gli stessi contraenti. In particolare, farò notare nel corso di questo lavoro come esistano condizioni che definirei delle clausole “trabocchetto” o clausole “capestro” insite in una serie di relazioni commerciali ed economiche, le quali, attraverso il loro costante uso nei contratti, i soggetti cd “forti” sovrastano i soggetti cd. “deboli”. Nel cercare rimedio a queste relazioni distorte tra i contraenti farò notare come il potere o la forza “maieutica” esercitata dal terzo contratto, con gli assunti alla base della ipotesi in “fieri “di tale figura concettuale, siano utili accorrendo in ausilio, sia alle parti, sia al Giudice chiamato ad interpretare secondo equità e buona fede il contratto cosiddetto viziato; cercando di ristabilire l’equilibrio e di rimodulare le prestazioni contenute nel contratto o in una serie di contratti definiti “standard” ai quali bisogna comunque porre rimedio stante le possibili criticità dianzi evidenziate. Laddove poi vi siano delle ipotesi rinvenibili per situazioni di abuso o dominanza, nonché di sperequazione tra imprenditori di varia natura, mi pare evidente sia utile sollecitare gli operatori stessi del diritto che qui definirò come “operatori qualificati del diritto” ; nel tentativo di esortare gli stessi ad indirizzare i loro sforzi verso l’attuazione di meccanismi rimediali per tali squilibri contrattuali che ho già significato potersi rinvenire in prima istanza nelle situazioni attinenti alla figura giuridica qui in disamina del cd. terzo contratto. Mi proporrò nel corso di queste pagine di evidenziare come personale contributo di studio e di indagine la valenza, con gli ulteriori sviluppi in chiave pratica, della figura concettuale qui in esame nei generali rapporti tra imprese e consumatori; tenendo sempre presente che a mio avviso l’ipotesi terzo contratto aggiunge un “quid” di tipo innovativo al diritto dei contratti, rispetto alla specifica normativa a tutela del consumatore.

In particolare, questo aspetto, che valuterei come aggiuntivo ad altri meccanismi di tutela, si percepisce (per quanto già accennato nella introduzione al presente lavoro) nelle forme contrattuali nuove quali ad esempio i contratti del turismo, del commercio elettronico, in quelli di tipo bancario; ma anche in quelli chiamati di Engineering e di Outsourcing. Passando in rassegna l’ipotesi concettuale (almeno ad ora) del terzo contratto cercherò di evidenziare se nei vicini Ordinamenti europei esistano figure o categorie simili all’ipotesi del terzo contratto, così come configurato attualmente nell’esperienza giuridica italiana.

Ulteriormente cercherò di esporre all'interno di questo lavoro, quale contributo valevole a titolo di indagine storico-contemporanea, come nei moderni Ordinamenti giuridici (sia di matrice anglosassone sia di tipo continentale) siano sorti degli spunti legislativi di tutela nei confronti dei c.d. Imprenditori/contraenti deboli; nati dapprima nelle singole legislazioni speciali nazionali e poi travasati o ripresi ulteriormente dal legislatore europeo. Tornando sul fatto evidente che, pur se dal diritto sovranazionale sia stata raccolta la spinta legislativa così evidenziata, in esso poi non siano nate delle vere e proprie fattispecie normative od ulteriori codificazioni comuni a tutti gli stati membri aderenti all'Unione Europea.

Infine intenderò illustrare brevemente le aree del diritto dei contratti, con gli ulteriori sviluppi in chiave applicativa, sui dettami posti in evidenza da questa base teorica del terzo contratto, ragionando sul fatto che tale teoria in fondo merita ulteriori spazi di approfondimento sia in dottrina che in giurisprudenza; sì che tale ipotesi giuridica possa essere un ottimo strumento nelle mani del giurista che si confronti quotidianamente con tematiche rivolte alla gestione degli affari d'impresa, oramai sempre più complessi all'interno del mondo economico moderno e dei correlativi problemi giuridici.

## **CAPITOLO PRIMO**

### **La figura del terzo contratto nella originaria impostazione concettuale.**

La disamina della categoria concettuale del terzo contratto dà invero adito sia sul piano teoretico che su quello applicativo ad un duplice problema di carattere ordinamentale e definitorio. Il primo rivolto sulla circoscrizione degli ambiti applicativi di questa ipotesi concettuale, il secondo improntato alla ricerca ed alla corretta individuazione di contenuti ed elementi portanti alla base stessa della figura in esame.

In rispondenza ad una definizione di terzo contratto che non la releghi ad una mera ipotesi incompiuta di modello giuridico alternativo sovviene una ricostruzione di carattere generale posta sulla base di uno schema giuridico di contratto che, pur restando il più possibile completo ed esaustivo, nel contempo classifichi e traduca sul piano pratico ed operativo le moderne istanze poste dai nuovi attori del mondo giuridico-economico, facenti parte di una nuova filiera di rete contrattuale ovvero di parametri operativi diversi legati al mondo delle imprese.

### **Paragrafo I: La fenomenologia giuridica e semantica**

Nell'introdurre in prima istanza una disamina sull'argomento tra le considerazioni inerenti al tema in oggetto con riguardo all'approccio scientifico seguito da alcuni studiosi, tra cui il Pardolesi, Gitti e Villa (per citarne alcuni dei più noti che si sono a vario titolo dedicati allo studio e alla analisi della materia) vi sono punti di contatto e di vedute comuni di pensiero, specie verso la tematica del ruolo innovatore del Giudice-interprete al cospetto dei contratti di impresa. Ma volendo chiarire e contribuire io stesso ad innovare questa "suggestiva" ipotesi del terzo contratto vorrei evidenziare in via di prima analisi, centrata sul ruolo dell'operatore del diritto (e non solo del Giudice) che il nuovo modo di agire dell'operatore del diritto "qualificato" verso il delicato tema della contrattualistica d'impresa deve essere il più possibile aperto. A ciò annoto che con tale concetto intendo considerare l'operatore "qualificato" in senso onnicomprensivo, ovvero il soggetto agente concretamente nel mondo del diritto, il quale correttamente edotto si

sia formato verso la scienza giuridica nel suo complesso. Chiaramente il modo di agire rivolto alla analisi pratica e alla formazione dell'ipotesi concettuale in esame sul terzo contratto deve essere improntato ad una analisi ed anche ricostruzione profonda. Per cui l'approccio a tale ipotesi del terzo contratto non deve essere ricostruito come mera ipotesi di riconduzione verso la semplificazione totale della complessità degli impianti teorici classici del diritto ancorati alla teoria generale sui contratti. Proprio questa considerazione del ruolo del Giudice visto quasi come "sociologo del diritto dei contratti" personalmente mi vede a fianco agli studiosi poc'anzi citati, che hanno compiutamente formulato in prima battuta la teoria del Giudice come soggetto paciere ovvero mediatore.

Il contributo del Giudice "sociologo dei contratti" è secondo il mio parere un ulteriore tassello che fortifica la struttura del paradigma evolucionista professato dalla ipotesi terzo contratto. Con la implicazione che in fondo tale aspetto migliora l'impianto di scuola per così dire di stampo "classico" sulle tutele contrattuali, fornendo ad esso innovative e chiarificatrici chiavi di lettura del complesso sistema giuridico legato al moderno mondo della contrattualistica d'impresa.

D'altro canto, sono dell'avviso che l'operatore del diritto dovrebbe spingere la sua curiosità ed indagare il fenomeno giuridico in via di formazione come ulteriore elemento innovatore che raccolga al suo interno un coacervo di principi volti a regolamentare i rapporti obbligatori nell'ottica di un miglioramento; ed in particolare nei rapporti di scambio economico tra imprenditori e operatori del mondo economico in generale.

Negli anni più recenti la pretesa di volgere ad una regolamentazione compiuta, e financo inattaccabile sul piano della tutela reciproca dei rapporti tra imprenditore e consumatore per così dire "debole", è stato l'ambito più complesso di confronto e di scontro tra gli studiosi ed interpreti del diritto; ove l'approccio delineato è stato il "fiume in piena" della riflessione giuridico - economica sulle clausole considerate e classificate come abusive. A mio parere ciò si è chiarito in maniera incontrovertibile grazie al contributo a vari livelli, sia accademici che giurisprudenziali, sul fatto che la presenza di clausole abusive o distorsive è oramai una pratica purtroppo costante e scorretta molto diffusa in ambito contrattuale.

Su tale linea teorica gioca l'influenza rimarchevole il mito sofferto del "testo scritto standard" (contratto standard) ovvero il complesso di clausole tipizzate in uso nei contratti

dei consumatori (come pure nei contratti del mondo degli affari ma con funzioni profondamente diverse).

Tali teorie a mio modo di vedere credo possa riscontrarsi siano state elaborate nei sistemi a matrice anglosassone, in quanto sono state da sempre più sensibili a questi risvolti di tutela. Riguardo all'arco temporale di elaborazione di siffatte teorie, è stato constatato che si possa ipotizzare tutto ciò a partire dagli anni 50 del secolo scorso. Tali modelli teorici sono sorti con il contributo di numerosi studiosi, i quali intravedevano di fatto la condizione della unilateralità, ovvero la tipica situazione di sbilanciamento descritta già da molto tempo<sup>1</sup>, laddove tale condizione risaliva non solo alla asimmetria informativa bensì anche a quella reputazionale. In altre parole, queste considerazioni furono dapprima formulate da quegli studiosi che il sottoscritto potrebbe definire come “economisti del diritto”, ove scendendo sul terreno concreto si potevano immaginare situazioni nelle quali l'impresa ha un investimento importante, cioè “significativo “dal punto di vista economico, laddove invece il consumatore ha nulla o poco da perdere. In circostanze del genere quest'ultimo potrebbe essere incline ad un comportamento opportunistico rispetto a quella Impresa che per non mettere a repentaglio il suo “notevole investimento<sup>2” è costretta viceversa ad agire con estrema cautela.</sup>

Quello qui ora indicato non è però l'unico approccio a fronte della considerazione dei comuni obiettivi di tutela della disciplina consumeristica e dell'impresa cd. “debole”.

A tal punto entrano in giuoco i seguenti concetti da considerare rilevanti per una migliore comprensione iniziale delle tematiche finora evidenziate. In via di sintesi potrei dire che tra gli studiosi del diritto civile moderno (tra cui G. Amodio, R. Pardolesi) si è mossa la ricerca della cd. “terra di transito” su di un'area intermedia occupata in ipotesi dal terzo contratto; che potremmo dire coincidente con la disciplina dei contratti B2B in particolare. Ove ha trovato riscontro l'idea che la teoria del contratto asimmetrico, pur ponendo in luce un'indubbia caratteristica dell'attuale fenomeno della contrattazione, rischia di rimanere meramente descrittiva per via dei molteplici profili di distinzione fra i rapporti con i consumatori ed i rapporti con gli imprenditori “deboli”.

---

<sup>1</sup> T. RAKOFF, Noto giurista e sociologo fautore della teoria dei lati nascosti ed oscuri del contratto predisposto unilateralmente e degli squilibri insiti in esso.

<sup>2</sup> Il GOODWILL, in diritto rappresenta il valore intangibile di un'impresa che riflette la sua posizione di mercato.

In ulteriore analisi devo rilevare che, con riferimento alle modalità della contrattazione l'intervento normativo a mio parere dovrebbe essere giustificato dalla circostanza che il regolamento contrattuale sia predisposto unilateralmente dal professionista: la prova del superamento dell'asimmetria viene infatti offerta attraverso la trattativa individuale, come dimostra la previsione introdotta dal codice del consumo italiano. Al contrario nei rapporti fra imprese la predisposizione unilaterale del contratto non è una costante, sicché lo squilibrio andrebbe valutato caso per caso; ma quanto ora osservato in linea di principio va inquadrato al momento solo in linea generale ed approssimata.

In seconda analisi a mio parere lo stesso squilibrio assumerebbe una diversa configurazione fra le due ipotesi, consistendo nel caso del consumatore in una situazione definita di "eugenetica e strutturale debolezza" dovuta alla carenza di informazioni e nella difficoltà oggettiva di reperire tali informazioni, mentre nell'ipotesi dell'impresa in situazioni esterne ad essa capaci di interferire con il mercato di riferimento della Impresa stessa.

Un profondo elemento di differenziazione fra le due figure contrattuali viene inoltre offerto da un terzo profilo ovvero quello relativo alle ragioni della tutela in concreto. Si è già evidenziato infatti come protezione dell'impresa debole quanto attiene alla normativa sui ritardi pagamento, fortemente connessa al tema della concorrenza nel mercato. Diversamente invece la normativa consumeristica non si pone come obiettivo primario quello della tutela del mercato come entità unica.

**Sottolineo che a mio parere, alla luce anche delle considerazioni precedenti, resta da definire in quale concetto possa effettivamente racchiudersi e quali siano poi i rapporti tutti, concretamente inquadrabili, nella figura del "terzo contratto".**

Il "primo contratto" da come mi pare di evincere sarebbe dunque quello stipulato fra imprenditori nel vero senso del termine ossia fra soggetti pienamente consapevoli; il "secondo contratto" sarebbe invece quello che coinvolge il consumatore ossia il soggetto per vocazione e ruolo caratterizzato da una carenza di informazioni, mentre mi pare che tutto il resto dei rapporti andrebbe a confluire nell'area ricoperta dal "terzo contratto".

A fronte di questa al momento approssimativa definizione della categoria trovo che emerga un primo profilo problematico relativo a quello di inserire un ulteriore distinguo

del caso, ovvero cercare di definire (almeno per quelli che definirei come “sommi capi”) i cosiddetti operatori del mercato non qualificati; o per lo meno, non specializzati nel loro modo di agire usuale nel mercato stesso.

Per tali ragioni, dunque, il concetto di “asimmetria” di posizioni da poco introdotto nel diritto, ma singolarmente analizzato in maniera sporadica, non sarebbe centrato secondo la mia opinione a definire e a disciplinare tali rapporti dal momento che si sostiene e ci si limita a segnalare un profilo problematico, ma non la soluzione concreta di esso; ovvero si appresterebbe una soluzione non propriamente adeguata. Formulare il concetto di asimmetria con riferimento alla sola oggettiva disparità di potere, ovvero in virtù di essa estenderne i rimedi protettivi a tutti i rapporti per esteso fra imprenditori, significherebbe applicare un rimedio in assenza del relativo problema. Perciò rimango dell’idea formulata che l’elemento oggettivo della disparità è preminente ed importante, nondimeno rispetto al solo dato soggettivo.

A mio avviso la vera questione non sarebbe quindi l’eliminazione delle asimmetrie (il che sarebbe fortemente auspicabile al livello empirico pur se sul piano pratico di difficile esecuzione) bensì quello di prevedere e approvare precise” Policy legislative” con l’obiettivo finale di censurare in maniera più pregnante ed efficace le scorrettezze di quelle imprese che si trovano in posizione di dominanza relativa, nei confronti delle imprese comunemente dette “sottomesse “.

Dunque, rimango fermamente convinto che il pregio attribuibile alla ipotesi del “terzo contratto “è quello di aver posto in evidenza che i rapporti tra imprenditori sottostanno a presupposte logiche ed obiettivi di tutela ulteriori, che a loro volta si inquadrino come “speciali” rispetto alla normativa di protezione del consumatore; in maniera tale da non poter impedire (in assenza di peculiari argomentazioni) l’applicabilità analogica della disciplina di un settore a quella di un altro. Perciò la teoria valutata come “alternativo genere<sup>3</sup>” del terzo contratto può ben assurgere a mio avviso a punto di scambio tra i vari binari del diritto o ad elemento chiarificatore o di equilibrio nei rapporti tra operatori del mondo economico.

---

<sup>3</sup> Tale teoria ipotizza ulteriori forme di violazioni contrattuali che sarebbero fonte di responsabilità sia di tipo contrattuale che quasi contrattuale nel novero dei nuovi rapporti commerciali e di impresa.

**Paragrafo II: Genesi del fenomeno in ambito Commerciale. Profili ricostruttivi dell'ipotesi terzo contratto ed ambiti di applicazione /estensione dell'istituto a vari livelli.**

A seguito di quanto fin qui esposto vorrei richiamare l'attenzione verso i numerosi interventi da parte comunitaria su tutti coloro che hanno decisamente influenzato la concettualizzazione della elaborata ipotesi sul terzo contratto. Ulteriormente vorrei aggiungere alla più ampia definizione di terzo contratto il riferimento ai rapporti B2B (business to business) fra operatori non sofisticati C2C (Customer to Customer) e quant'altro ha fatto seguito od emerso in questi anni; e come alcuni studiosi a mio avviso sarebbero tentati dal poter inserire questi rapporti nel genere ulteriore ascritto e individuato dal terzo contratto. Ribadisco che a mio parere al momento risulterebbe "pleonastico" definire i rapporti C2C configurabili o riconducibili all'ipotesi terzo contratto, in quanto ritengo sia piuttosto necessaria al contrario semmai una restrizione dei margini di operatività della medesima ipotesi concettuale. Così facendole recuperare in uniformità con l'escludere ciò che la medesima ipotesi concedeva in ampiezza, riconducendo per ora al terzo contratto esclusivamente i rapporti commerciali tra professionisti ed imprenditori.

Il nuovo Totem da adorare, per restare alle velleità innovative è quello del contratto B maiuscolo 2, verso il b minuscolo, nel quale si inserisce il professionista debole (l'imprenditore economicamente dipendente) ed ove tale assunto riportato (in minuscolo) sembra prendere il posto del consumatore.

In via di specifica argomentazione si deve rilevare che gli ambiti di applicazione del modello terzo contratto potrebbero essere estesi ad ulteriori settori, quali ad esempio i settori del turismo organizzato ed i suoi contratti (vedi la disciplina sulla multiproprietà), nel settore creditizio (ed in particolare l'area dei contratti di investimento ed il rapporto tra gli intermediari finanziari ed i clienti imprenditori). In questo campo come nell'ulteriore ambito delle società fra professionisti ed il rapporto tra imprenditori-professionisti, od all'interno di queste società, sicuramente ci sarebbero margini di applicazione della fattispecie del terzo contratto.

A corollario di quanto già osservato nel prosieguo dei capitoli approfondirò ulteriori rapporti ai quali secondo il mio avviso sarebbe opportuno intravedere il germoglio di tutela applicabile a codesti rapporti, riassunto dai dettami del terzo contratto. Però al momento per non generalizzare e ridurre tutto in unico piano, magari correndo il rischio di esemplificare eccessivamente il portato costruttivo di questa ipotesi concettuale, vorrei sottolineare che questi settori già menzionati - seppur al momento considerate zone per dire libere - potrebbero forse nel prossimo futuro divenire aree oggetto di studio e di applicazione della ipotesi del terzo contratto.<sup>4</sup>

Riassumendo finora quanto detto e provando a ragionare, in maniera più analitica, personalmente mi trovo più in sintonia con quella parte degli studiosi della materia che si attestano sulla linea di pensiero della riduzione della ipotesi “terzo contratto; si noti per lo meno al momento andrebbe questa confinata nell’area dei rapporti di impresa e fra imprenditori in senso generico. A prescindere dalla qualifica di essi, ovvero se agenti come operatori qualificati o meno, salvo poi in futuro porre le basi per un suo riconoscimento ufficiale in dottrina e in giurisprudenza estendendone il portato ad ulteriori figure e ad ulteriori ambiti del moderno diritto d’impresa.

Oltretutto per cercare di superare le critiche rivolte alla ipotesi del contratto “asimmetrico” anche visto come contratto sperequato, ed a sua volta del terzo contratto in generale, pongo la necessaria e non superflua riflessione riguardo che i contratti fra imprese andrebbero inquadrati nell’idea di contratti a fattispecie estremamente complessa ed in tale configurazione rientrerebbero a pieno titolo anche i c.d. contratti di rete commerciale o consorzi fra imprese.

Muovendo l’attenzione e ripercorrendo in via di sintesi le posizioni concettuali di alcuni studiosi che cercarono di risalire nel tempo alla ricerca dell’origine dell’idea (se non della figura) del terzo contratto nella legislazione a tutela della concorrenza mi ricollego a ciò che viene argomentato con ampio riscontro a tale teoria nel saggio di G. Villa “Invalidità e contratto tra imprenditori in situazioni asimmetrica”. Ove in effetti con tale lavoro l’autore individua nella disciplina della concorrenza il luogo ideale entro cui il problema

---

<sup>4</sup> CFR. Monografie Diritto e giurisprudenza commentata collana diretta da Vincenzo Carbone Tutela del consumatore e terzo contratto Elisabetta Piro CIT. Cap. II, Il Contraente Debole pp.36-48. Roma 2013 D Like Giuridica Editrice.